

Previdenza. Corte d'appello di Roma

Il pensionamento solo a 70 anni non è «generale»

Fabio Venanzi

Il trattenimento fino a 70 anni di età previsto dalla **Riforma Monti-Fornero** costituisce una possibilità solo se non sono previsti limiti ordinali specifici.

Lo conferma la Corte di appello di Roma con la sentenza 6413/14. Ecco i passaggi principali. Con il Dl 201/11, sono stati previsti coefficienti di trasformazione anche oltre i 65 anni. Poiché dal 2012 è stata estesa la quota contributiva a tutti i lavoratori, la previsione di età superiori rispetto a quelle vigenti prima dell'entrata in vigore della nuova legge comporta l'applicazione di coefficienti superiori e, di conseguenza, quote di pensione contributive più alte. Tuttavia questo beneficio è mitigato dalla eventuale presenza di limiti ordinali previsti dai rispettivi settori di appartenenza.

Il ricorrente, giornalista iscritto all'**Inpgi** e quindi ad una forma di previdenza diversa dall'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) gestita dall'Inps, reclamava di essere stato collocato in pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età poiché la società aveva rifiutato la sua richiesta finalizzata ad essere mantenuto in servizio fino al compimento di 70 anni.

Secondo i giudici l'articolo 35 del contratto nazionale di lavoro giornalistico prevede espressamente il limite anagrafico di 65 anni, e come tale rappresenta una valida fonte applicabile al caso di specie. Pertanto la prosecuzione fino a 70 anni risulterebbe precluso alla categoria (al pari di quanto avviene anche per la generalità dei dipendenti pubblici).

A supporto della tesi dei magistrati interviene anche il tenore letterale della norma. Infatti dal 1° gennaio 2012 i lavoratori si vedono applicare un sistema di calcolo misto anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare 18 anni di contribu-

ti, "perdendo" lo status di retributivo puro. I nuovi limiti si applicano pertanto solo se il sistema di calcolo risulta essere misto o contributivo. Tuttavia l'**Inpgi** non ha mai ricevuto il sistema di calcolo basato sul si-

SECONDO I GIUDICI

Il trattenimento previsto dalla riforma Monti-Fornero non è applicabile se sono previsti, come per l'**Inpgi**, specifici limiti ordinali

stema contributivo, limitandosi a prevedere forme di calcolo della pensione calcolata su retribuzioni medie dell'intera vita lavorativa rispetto a periodi temporali più limitati.

Da ciò deriva che risulta non applicabile la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Pertanto, l'interpretazione letterale del comma 3 (dal 2012 tutte le pensioni hanno una quota contributiva) e del comma 4 (prosecuzione fino a 70 anni salvo i limiti ordinali) è di per sé chiara nel senso di escludere che i dipendenti in regime retributivo - come sono gli iscritti all'**Inpgi** - possano accedere al beneficio in parola.

